



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 46 DEL 13/10/2020

OGGETTO: *Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.*

Applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, n. 27 del 15 Maggio 2020 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande

CONSIDERATO CHE tale ordinanza prevede, fino alla cessazione totale dello stato di emergenza, dichiarato a livello nazionale, nei casi in cui i pubblici esercenti presentino domanda per l'ampliamento delle superfici di suolo pubblico già in concessione o per nuove occupazioni di suolo pubblico, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

A) L'occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico è la seguente:

- nei casi di nuova occupazione: il doppio della superficie di somministrazione interna del locale;
- nei casi di ampliamento di occupazioni già esistenti: fino al 50% della superficie già concessa, fatta salva la possibilità di occupare fino al doppio della superficie di somministrazione interna del locale;

Non sono considerate difformi alle concessioni le occupazioni che eccedono la misura del 10% le dimensioni assentite;

B) Il precedente punto A) si applica a tutto il territorio comunale ad esclusione di Piazza delle Erbe, dei Frutti, dei Signori e Prato della Valle la cui estensione massima delle occupazioni, verrà approvata dal Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche, al fine di assicurarne la fruizione e la sicurezza pubblica, previa condivisione con la *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, competente alla concessione d'uso, ai sensi dell'art 106 del Codice dei Beni Culturali.

C) L'area pubblica o l'area privata ad uso pubblico potrà essere concessa purché antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Potrà essere concessa anche un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato.

D) Potranno essere eccezionalmente concesse:

- occupazioni prospicienti l'attività anche fuori dalla zona a traffico limitato;
- occupazioni adiacenti o nei pressi dell'attività;
- occupazioni su stalli di sosta, ad esclusione di spazi riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli.

Tali tipologie di occupazioni sono soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali e di effettiva richiesta di parcheggio in zona;

E) Il rilascio ed il rinnovo della concessione non è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali comunque dovuti per l'esercizio dell'attività. Resta invariata la procedura di regolarizzazione della posizione debitoria così come disciplinata dalla normativa di settore;

F) Per le occupazioni in aree private ad uso pubblico dovrà essere acquisito il consenso del proprietario/amministratore di dette aree;

Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di rispettare le disposizioni e i documenti tecnici emanati al fine di contenere il contagio da SARS-CoV2 nel settore della ristorazione;

VISTO l'art.109 del Decreto Legge n.104 del 14/08/2020 che modifica l'art.181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che le disposizioni in esso contenute siano prorogate fino al 31/12/2020;

VISTO l'art. 1, 3° comma del decreto-legge n.125 del 7 ottobre 2020 che ha modificato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, individuando quale termine dello stato di emergenza il 31 Dicembre 2020;

VALUTATA pertanto la necessità di continuare a favorire l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio sia dai rischi professionali;

VALUTATO inoltre che, al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario mantenere per gli esercenti la possibilità di richiedere nuove occupazioni o maggiori spazi rispetto a quanto già concesso, nonché derogare all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari inserite nel vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO pertanto di prorogare il termine per la deroga di alcuni criteri per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo pubblico o ampliamento di superfici già concesse, garantendo comunque il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, arredo urbano, igiene e sanità;

PRECISATO che le nuove concessioni e/o gli ampliamenti delle concessioni rilasciate potranno essere prorogate solo se compatibili con gli allestimenti inseriti nella programmazione natalizia;

PRECISATO altresì che il concessionario è comunque tenuto al pagamento della TARI per tutto il periodo di validità della concessione;

EVIDENZIATO comunque che, ai sensi dell'art. 13 comma 13, del Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il competente ufficio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico;

RICHIAMATO l'Accordo di collaborazione prot. 184620 del 13 maggio 2020 tra *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, e Comune di Padova per le finalità di cui all'art.52, comma 1 ter del D.Lgs. 42/2004 denominato "Occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del comune di Padova, ai fini della tutela del patrimonio culturale, con riferimento all'art. 10 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 42/2004.";

EVIDENZIATO che in occasione della sottoscrizione del citato accordo con apposito verbale prot. 184600 del 13 maggio 2020 è stato convenuto che "In ragione della particolare situazione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e alle conseguenti prescrizioni previste per il suo contenimento, l'applicazione dei criteri definiti all'art.3, comma 2, lettera b), dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data odierna, in merito alle dimensioni delle occupazioni, è differita al 31/12/2020";

INFORMATE nel merito le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il vigente Regolamento per l'Arredo urbano e il decoro della città di Padova;

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il DPCM del 13 Ottobre 2020;

ORDINA

- La proroga al 31/12/2020 delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 attinenti ai criteri per il rilascio o l'ampliamento delle concessioni di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- La proroga fino al 31/12/2020 della validità delle nuove concessioni di suolo pubblico rilasciate in base all'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 con scadenza 31/10/2020
- La proroga fino al 31/12/2020 della validità delle concessioni di ampliamento rilasciate in base all'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 con scadenza 31/10/2020, a condizione che la concessione dell'area di cui è stato chiesto l'ampliamento abbia validità nel periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020

Qualora la ditta concessionaria non intenda usufruire della proroga dovrà comunicarlo per via telematica all'indirizzo suap@pec.comune.padova.it, utilizzando apposito modulo che verrà pubblicato sul sito istituzionale

DISPONE

che il Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche dia attuazione alla presente ordinanza, mediante attività provvedimentale e gestionale comprendente l'eventuale proroga delle singole occupazioni fino al termine dell'emergenza sanitaria anche in ragione dell'evoluzione delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito istituzionale

IL SINDACO
Sergio Giordani